

Legge provinciale n. 10 del 2010

Art. 4

Valutazione delle candidature per nomine o designazioni in organi di amministrazione

1. Le persone da nominare o da designare, oltre ad avere i requisiti stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere scelte in ragione di:
- a) competenza ed attinenza del curriculum rispetto alla carica;
 - b) indipendenza ed assenza di conflitti di interesse;
 - c) rotazione delle cariche e degli incarichi secondo quanto disposto dall'art. 7; in caso di cumulo di cariche ai sensi del comma 1 dell'art. 7 va indicata la gratuità degli incarichi, le ragioni che collegano i settori in cui operano gli enti interessati e le partecipazioni sociali che giustificano il cumulo;
 - d) rappresentanza di genere.

Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9

Art. 6

Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione dell'Opera universitaria è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto da:
- a) il presidente, nominato d'intesa con il rettore dell'università;
 - b) due rappresentanti dell'università scelti fra il personale universitario, designati dal senato accademico;
 - c) **tre rappresentanti della Provincia, esperti in materia di istruzione**, di cui uno scelto tra i funzionari della Provincia e uno designato dalle minoranze presenti in Consiglio provinciale;
 - d) tre rappresentanti degli studenti in corso o fuori corso da non più di un anno.
- omissis*